

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI N. 5.000 (cinquemila) FAGIANI RIPRODUTTORI (MIN. 180 GG. DI VITA) PER IL RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ART. 1- OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di selvaggina per il ripopolamento della fauna nel territorio della provincia di Avellino

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE E QUANTITATIVI CONTRATTUALI

Fornitura di n° 5.000 Fagiani (*Phasianus Colchicus*) riproduttori, di età minima di 180 gg. di vita alla data della fornitura, sani, esenti da qualsiasi malattia, traumi e malformazioni, con un piumaggio perfetto, i maschi con collare bianco completo.

Gli esemplari oggetto della fornitura dovranno provenire da allevamenti nazionali in grado di assicurare un ciclo di incubazione completo di tutte le fasi (fagiani riproduttori, impianti di incubazione, attrezzature per le schiuse dei piccoli nati, strutture ed impianti per lo svezzamento, voliere per la crescita e preambientamento dei fagianotti all'aperto idonee a garantire la rusticità e la selvaticità degli animali).

Detti esemplari, preambientati per almeno 120 gg., dovranno provenire da allevamenti con ampie voliere, di altezza non inferiore a cinque/sei metri, della lunghezza minima di 100 metri e larghezza di 20 - 30 metri, ben inerbite e dotate di nascondigli naturali (cespugli, colture e vegetazione spontanea), aventi una superficie minima per fagiano di 2,5 mq., il tutto verificabile a mezzo di sopralluoghi; l'alimentazione prevista successivamente al loro svezzamento (dopo 40 gg. di vita) deve comprendere la somministrazione di granaglie miste, al fine di consentire un minore stress agli animali al momento della loro immissione in natura.

ART. 3 - LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE FORNITURA

La fornitura dovrà essere effettuata nei luoghi stabiliti dal piano di immissione che verrà comunicato successivamente all'aggiudicazione, per essere visionata ai sensi della successiva lettera f) e, quindi, trasportata nelle località dei comuni che verranno indicati.

La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini temporali indicati al successivo punto 7, con le seguenti modalità:

- a) la ditta aggiudicataria dovrà comunicare tempestivamente e, comunque, non più tardi di cinque giorni prima della data prevista per l'inizio delle catture, la data, l'ora, il Paese (italiano e/o estero), la Città ed il luogo delle catture al fine di permettere ad una Commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante, costituita come dettagliato al successivo punto f), di controllare e verificare le condizioni e le caratteristiche del prelievo, lo stato di selvaticità e di benessere degli animali nonché le operazioni di trasporto della selvaggina dal momento della cattura fino alla consegna della stessa. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese di viaggio dei componenti della suddetta commissione per raggiungere il luogo di cattura e relativo ritorno. Sono escluse dal rimborso le spese di vitto e alloggio che rimangono a carico dell'ATC;
- b) consegna della selvaggina in imballaggio regolare e perfettamente integro, costituito da casse o altri idonei contenitori biodegradabili (legno oppure cartone) - **“vuoto a perdere”**, con gruppi di 10 (dieci) capi di fagiani per imballo (rapporto 4 Maschi - 6 Femmine), con ritiro a carico del fornitore; l'A.T.C. declina sin d'ora qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata restituzione e/o rottura di casse o contenitori similari dei quali venga reclamato il reso o il risarcimento dei danni.
- c) consegna della selvaggina in termini tempestivi nei luoghi di esecuzione della fornitura,

- secondo quanto previsto dal sopra citato piano di immissione;
- d) trasporto ed immissione della selvaggina, secondo le vigenti norme igienico - sanitarie, a totale carico della ditta aggiudicataria;**
- e) al momento della consegna, la ditta fornitrice dovrà produrre la documentazione idonea a dimostrare che la selvaggina è indenne da malattia infettiva o contagiosa; in particolare dovrà produrre i seguenti documenti:
- eventuale autorizzazione all'importazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nel caso di selvaggina di provenienza e cattura extra territorio nazionale;
 - certificato sanitario di origine attestante la provenienza della fauna selvatica, in originale o copia autenticata;
 - certificato sanitario attestante l'avvenuta esecuzione dei dovuti esami sierologici e che gli esemplari sono indenni da aviaria;
 - certificato sanitario rilasciato dalla locale azienda sanitaria di residenza della ditta fornitrice ed intestato alla medesima al fine di evitare subappalti, attestante l'avvenuta esecuzione dei dovuti esami sierologici e di esenzione della selvaggina da vincoli relativamente all'immissione sul territorio allo stato libero;
- f) durante le operazioni di cattura della selvaggina, sarà necessaria la presenza della ditta aggiudicataria della fornitura, direttamente o a mezzo proprio delegato, in quanto una apposita Commissione Interna, costituita ed operante a titolo gratuito, composta dal Presidente e da max. n. 3 componenti del Comitato di Gestione dell'A.T.C., verificherà ulteriormente - in loco - il rispetto della qualità (selvaticità) della selvaggina nonché il rispetto del rapporto maschi – femmine. La stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare accorgimenti e di apporre sistemi di identificazione al fine di garantire l'integrità della fornitura fino alla consegna in loco. I contenitori ritenuti non conformi alla fornitura saranno contestati al titolare della ditta.
- g) la consegna della selvaggina ed il controllo delle operazioni della fornitura dovranno avvenire alla presenza della suddetta Commissione; anche l'idoneità dei capi consegnati sarà valutata dalla medesima. Sarà fatto obbligo, inoltre, nel caso la Commissione lo ritenesse opportuno, del prelievo di alcuni capi facente parte della partita interessata, da sottoporre a controlli qualitativi e sanitari di laboratorio per verificare l'idoneità della selvaggina. I capi che fossero ritenuti inadatti saranno contestati al titolare della ditta o al suo delegato, non ritirati e conseguentemente non conteggiati ai fini del pagamento; l'appaltatore dovrà sostituire, a propria cura e spese entro dieci giorni i capi giunti morti, inabili o non idonei al ripopolamento e/o non corrispondenti alle caratteristiche richieste. In caso di mancato adempimento, sarà effettuata una detrazione pari a due volte il costo della suddetta selvaggina. La ditta assume, inoltre, ogni responsabilità per eventuali danni arrecati all'ATC ed a terzi in sede di effettuazione della consegna della selvaggina.
- h) qualora l'ATC rilevasse la non corrispondenza dell'intera fornitura, la consegna verrà rifiutata e il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione entro il termine di dieci giorni. In caso di ritardo nella consegna della selvaggina, dovuto a qualsiasi causa, l'ATC applicherà alla ditta appaltatrice una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. In caso di ripetute inosservanze contrattuali, l'Amministrazione Appaltante ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto dopo due contestazioni scritte e motivate notificate a mezzo raccomandata o a mezzo pec, fatto salvo il diritto al contraddittorio.
- i) in relazione all'articolazione e/o alla complessità della fornitura, la ditta aggiudicataria potrà essere chiamata, sulla base di motivata richiesta, ad apportare limitate variazioni alla fornitura, derivanti da esigenze insorgenti in sede di esecuzione della stessa. Il valore delle stesse non potrà discostarsi dalla misura del 20%, in più o in meno, del prezzo di aggiudicazione, IVA esclusa;
- j) divenuto efficace il provvedimento di aggiudicazione definitiva, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario, l'UUPP dell'ATC potrà dare luogo all'esecuzione del contratto.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura dovrà essere eseguita perentoriamente entro il mese di marzo 2025.

Il contratto di fornitura durerà fino alla consegna della selvaggina che sarà graduale (quattro consegne) e secondo il piano programmato comunicato alla ditta aggiudicataria.

La fornitura dei capi dovrà essere distribuita nelle quantità, nelle località e date indicate dal Piano di immissione approvato dall'ATC.

A discrezione dell'ATC, per sopravvenute necessità, per cause di forza maggiore ovvero qualora le condizioni meteorologiche sul territorio interessato al ripopolamento siano tali da recare pregiudizio al buon esito del ripopolamento stesso, il termine di consegna della fornitura potrà essere rinviato, con breve preavviso e senza ulteriore aggravio di spese.

Il corrispettivo del contratto è fisso ed invariabile ed è altresì, comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto quali, a titolo esemplificativo, i costi di imballaggio, di trasporto e di distribuzione della selvaggina su tutto il territorio provinciale.

Per motivi d'urgenza, allo stato assolutamente imprevedibili, la fornitura potrà essere richiesta prima della stipula del contratto.

ART. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare dell'appalto è determinato in € **90.000,00** oltre IVA, per il numero di 5.000 fagiani al prezzo unitario per fagiano di € 18,00 oltre IVA

Il corrispettivo del contratto è fisso ed invariabile ed è altresì comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto medesimo.

ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio del prezzo più basso da esprimersi mediante offerta di ribasso unico percentuale ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 36/2023 sul prezzo unitario per singolo fagiano.

ART. 7 - MODALITA' DI CONSEGNA

La fornitura dovrà essere effettuata nei luoghi stabiliti dal piano di immissione, che verrà comunicato successivamente all'aggiudicazione, per essere visionata ai sensi della successiva lettera f) e, quindi, trasportata nelle località dei comuni che verranno indicati. La fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto dei termini temporali indicati al successivo punto 7, con le seguenti modalità:

- a) La ditta aggiudicataria dovrà comunicare tempestivamente e comunque non più tardi di cinque giorni prima della data prevista per l'inizio della cattura, la data, l'ora e il luogo della cattura al fine di permettere ad una eventuale Commissione appositamente nominata dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. AV di controllare e verificare le aree di cattura, le condizioni e le caratteristiche del prelievo, lo stato di selvaticità e di benessere degli animali nonché le operazioni di trasporto della selvaggina dal momento della cattura fino alla consegna della stessa;
- b) consegna della selvaggina in imballaggio regolare e perfettamente integro;
- c) consegna della selvaggina in termini tempestivi nei luoghi di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto dal sopra citato piano di immissione;
- d) trasporto e lancio della selvaggina secondo le vigenti norme igienico – sanitarie a totale carico della ditta aggiudicataria con un minimo di 4 camion per ogni consegna;
- e) al momento della consegna, la ditta fornitrice dovrà produrre la documentazione idonea dimostrare che la selvaggina è indenne da malattia infettiva o contagiosa; in particolare dovrà produrre i seguenti documenti:
 - certificato di Origine e Provenienza degli animali;
 - attestazione del modello 4, rilasciato in originale dall'ASL competente nella sede della ditta aggiudicataria. Detto certificato dovrà essere intestato al fornitore, al fine di evitare subappalti che invaliderebbero il contratto;
 - dichiarazione, ai sensi della normativa vigente attestante che la selvaggina è di specie

riprodottasi allo stato naturale;

- f) durante le fasi di consegna della selvaggina sarà necessaria la presenza del titolare della ditta aggiudicataria, o di persona dallo stesso autorizzato mediante espressa delega scritta in quanto l'A.T.C./ AV verificherà, ulteriormente in loco il rispetto della qualità (selvaticità) della selvaggina. I contenitori ritenuti non conformi alla fornitura saranno contestati al titolare della ditta.
- g) La consegna della selvaggina ed il controllo delle operazioni della fornitura dovranno avvenire alla presenza dell'A.T.C./ AV. L'idoneità dei capi consegnati sarà valutata dall'A.T.C. AV. L'A.T.C./ AV, oltre agli esami sanitari previsti dalla vigente normativa, si riserva la facoltà di sottoporre i capi oggetto della fornitura ad esame medico-veterinario. I capi che fossero ritenuti inidonei saranno contestati al titolare della ditta o al suo delegato, non ritirati e conseguentemente non conteggiati ai fini del pagamento; l'appaltatore dovrà sostituire, a propria cura e spese entro cinque giorni i capi giunti morti, inabili o non idonei al ripopolamento e/o non corrispondenti alle caratteristiche richieste. In caso di mancato adempimento sarà effettuata una detrazione pari a due volte il costo della suddetta selvaggina. La ditta assume, inoltre, ogni responsabilità per eventuali danni arrecati all'ATC ed a terzi in sede di effettuazione della consegna della selvaggina.
- h) Qualora la ATC rilevasse la non corrispondenza dell'intera fornitura la consegna verrà rifiutata e il fornitore ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione entro il termine di cinque giorni. In caso di ritardo nella consegna della selvaggina, dovuto a qualsiasi causa, l'ATC applicherà alla ditta appaltatrice una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo. In caso di ripetute inosservanze contrattuali l'Amministrazione Appaltante ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto dopo due contestazioni scritte e motivate notificate a mezzo raccomandata o a mezzo pec, fatto salvo il diritto al contraddittorio.
- i) In relazione all'articolazione e/o alla complessità della fornitura, la ditta aggiudicataria potrà essere chiamata, sulla base di motivata richiesta, ad apportare limitate variazioni alla fornitura, derivanti da esigenze insorgenti in sede di esecuzione della stessa. Il valore delle stesse non potrà discostarsi dalla misura del 20%, in più o in meno, del prezzo di aggiudicazione, IVA esclusa;
- j) divenuto efficace il provvedimento di aggiudicazione definitiva, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario, l'ATC potrà dare luogo all'esecuzione del contratto.
- k) L'azienda deve contattare l'ASL Veterinaria di AVELLINO per concordare la località dove deve essere effettuato il controllo sanitario della selvaggina. Nel verbale, l'azienda deve specificare, tra l'altro, la quantità e la specie della selvaggina consegnata, e ne saranno attestate le condizioni di perfetta salute.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

Le ditte partecipanti alla gara, a pena di esclusione, devono allegare nella busta della documentazione amministrativa una dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dove si dichiara la provenienza dei fagiani.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, a mezzo pec, all'indirizzo atcavellino@pec.it, tempestivamente e, comunque, non più tardi di cinque giorni prima della data prevista per l'inizio delle catture dei Fagiani da consegnarsi all'A.T.C./AV, la data, l'ora, il Paese (italiano), la Città ed il luogo dove si effettueranno le catture, al fine di consentire alla Commissione, appositamente nominata, di presenziare alla cattura della selvaggina, per accertare, in via preventiva, l'autoctonia, le condizioni di rusticità e vitalità dei selvatici.

Nel caso che la ditta fornitrice si rendesse inadempiente a tale specifico obbligo di comunicazione così come nel caso che, a seguito delle ispezioni ed esame della selvaggina, l'A.T.C./AV accertasse e/o ritenesse a suo insindacabile giudizio, la non rispondenza della selvaggina alle condizioni di rusticità e vitalità di cui ai precedenti commi, il medesimo A.T.C./AV può rifiutare legittimamente la fornitura e recedere dal contratto mediante comunicazione A.R., anticipata a mezzo fax.

La ditta fornitrice dovrà consegnare la selvaggina in uno alla documentazione idonea a

dimostrare che la stessa è indenne da malattia infettiva o contagiosa.

L'appaltatore dovrà sostituire, a propria cura e spese entro quindici giorni i capi giunti morti, inabili o non idonei al ripopolamento e/o non rispondenti alle caratteristiche richieste. In caso di mancato adempimento sarà effettuata una detrazione pari a due volte il costo della suddetta selvaggina. La ditta si assume, inoltre, ogni responsabilità per eventuali danni arrecati all'ATC Avellino ed a terzi in sede di effettuazione della consegna della selvaggina.

ART. 9 - CONTROLLI

Sono a totale carico della ditta aggiudicataria della fornitura, i costi di trasporto e di consegna della selvaggina. Si precisa, altresì, che i capi di selvaggina richiesti dovranno essere consegnati esclusivamente in casse o altri idonei contenitori biodegradabili (legno oppure cartone) - *“vuoto a perdere”* - con gruppi di 10 (dieci) capi per imballo per i fagiani, con ritiro a carico del fornitore; l'Ente declina sin d'ora qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata restituzione e/o rottura di casse o contenitori simili dei quali venga reclamato il reso o il risarcimento dei danni.

Gli eventuali esemplari di selvaggina che, all'atto della consegna oppure durante le operazioni precedenti le immissioni risultassero deceduti, dovranno essere sostituiti o rimborsati, con eventuale nota di accredito, a cura della ditta aggiudicataria della fornitura. La ditta aggiudicataria della fornitura dovrà essere presente alla consegna della selvaggina, direttamente o a mezzo proprio delegato, in quanto una apposita Commissione Interna a titolo gratuito, composta come riportato al precedente art. 3, lett. f), verificherà ulteriormente - in loco - il rispetto della qualità (selvaticità) della selvaggina nonché il rispetto del rapporto maschi -femmine.

Il mancato rispetto delle suddette modalità di consegna comporterà la restituzione immediata del carico di selvaggina al titolare della ditta o suo delegato. L'A.T.C. di Avellino, oltre agli esami sanitari previsti dalla vigente normativa, si riserva la facoltà di sottoporre i capi oggetto della fornitura ad esame medico-veterinario, per la verifica delle caratteristiche di cui ai punti precedenti, in particolare come richiesti all'art.2 del presente invito. In caso di accertamento di malattie, l'A.T.C. AV potrà risolvere il contratto di pieno diritto senza che nulla avrà a pretendere la ditta esecutrice a qualsiasi titolo e ragione.

ART. 10 - CAUZIONI

La ditta aggiudicataria è tenuta a costituire una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali con le modalità prescritte dell'art. 103 del D.Lgs n. 50 del 2016.

ART. 11 - VARIAZIONI DELLA FORNITURA

L'ATC Avellino può richiedere una variazione in più o in meno della fornitura che la ditta appaltatrice è tenuta ad accettare agli originari patti e condizioni, purché contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale.

ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Qualora L'ATC Avellino rilevasse, a proprio giudizio insindacabile, la non corrispondenza dell'intera fornitura con quanto previsto nel presente capitolato, la consegna verrà rifiutata e il fornitore ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione entro il termine indicato all'art. 6.

In caso di ritardo nella consegna della selvaggina, dovuto a qualsiasi causa, l'ATC Avellino applicherà alla ditta appaltatrice una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo.

ART.13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di ripetute inosservanze contrattuali e di specie, concernenti la qualità e il termine di consegna, l'ATC Avellino ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dopo due

contestazioni scritte e motivate notificate a mezzo Raccomandata A.R. o a mezzo PEC alla Ditta fornitrice, fatto salvo il diritto al contraddittorio.

In tali casi, l'ATC Avellino si riserva la facoltà di affidare il contratto al concorrente secondo classificato o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

ART. 14 - PAGAMENTO DELLE FATTURE

La Ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà riportare il numero dell'ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: ATC AVELLINO - COLLINA LIGUORINI - CENTRO DIREZIONALE – PALAZZO DELLA REGIONE - 83100 AVELLINO - C.F. 92035950648.

I pagamenti saranno effettuati, con BONIFICO BANCARIO, entro 30 (trenta) giorni, fine mese data fattura, fatto salvo il buon esito della fornitura.

Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l'apposizione da parte dell'ATC Avellino del timbro a calendario sulle fatture od altra documentazione di addebito.

ART. 15 SPESE CONTRATTUALI

Le spese di copia, di bollo e registrazione, compreso gli oneri tributari, sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

È assolutamente vietato alla ditta aggiudicataria il subappalto, pena l'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e diritto al risarcimento danni

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per patto esclusivo tra le parti, ex art. 29 c.p.c., in caso di controversie che determinino il ricorso all'autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo ed inderogabile il Foro della sede dell'Ente appaltante.

ART. 18 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.



Il Presidente

dr. Antonio Raffaele